

Normativa per l'utilizzo dell'apparecchio radiologico amplificatore di brillantezza.

Testo della richiesta:

Richiesta normativa vigente sull'utilizzo dell'amplificatore di brillantezza da parte di infermieri.

Risposta

“Con l’emanazione del DLgs187/2000 all’articolo 5 sulle “Responsabilità” viene detto innanzi tutto che ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità dello specialista (dove per specialista si intende: il medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’intervento stesso per svolgimento di attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico) quantunque fosse presente il TSRM; inoltre sempre all’articolo 5 si legge che gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al tecnico sanitario di radiologia medica o all’infermiere. Il concetto di "pertinenza" eventualmente attiene alla "appropriatezza" nell'uso delle risorse e non a vincoli di legge che interdichino all'infermiere la mansione in oggetto. Non si ritiene, alla luce dei nuovi criteri di cui alla legge 42/99, che la descritta attività non possa in assoluto essere svolta dall'infermiere che non abbia la formazione e la capacità in concreto. Certamente, se tale compito divenisse prevalente, si porrebbe un problema di dequalificazione, come stravolgimento delle mansioni tipiche della qualifica professionale di assunzione.

Punto importante resta comunque la formazione ed informazione del personale infermieristico, secondo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge 81/2008 (e prima ancora dalla 626/94), con precise sanzioni penali ed amministrative per eventuali inadempienze da parte del Datore di Lavoro, dei Dirigenti o dei Preposti.”